

Per le spese di cui ad una nota pro forma il gdp osserva che, vigendo per le società di capitali il regime fiscale di competenza e non di cassa, non è possibile per le stesse (a differenza dei professionisti) emettere note pro-forma o pre-fatture, che dir si voglia, dovendo invece le società di capitali emettere fattura al momento della prestazione, a prescindere dal pagamento ed a prescindere anche dalla natura sanitaria della prestazione, che peraltro viene eseguita da un professionista e non dalla società che fattura. Solo laddove vi sia la fattura, e non nel caso di semplice pro-forma, vi è perciò la prova (non essendo sufficiente quella documentale in eventuale assenza di fattura) che le prestazioni mediche siano state effettivamente eseguite. Non è il mancato pagamento che impedisce la liquidazione di dette spese quanto la loro mancata fatturazione, che rende per sé non comprovata la loro effettuazione (ripetesi, a prescindere dal pagamento). Inutile quindi e non ammissibile sarebbe poi ogni prova testimoniale in merito al pagamento. Sent. GdP Montecchio 28.07.2012